

VILLAGGIO GLOBALE Coop. Sociale

Commercio Equo e Solidale
Educazione interculturale
Mediazione sociale - Cittadinanza Attiva

via Venezia, 26 - 48121 RAVENNA RA
Tel./fax 0544219377
e-mail: info@villaggioglobale.ra.it - web: www.villaggioglobale.ra.it



REGOLAMENTO INTERNO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 25/02/2010

Premessa

La Cooperativa Villaggio Globale:

- riconosce il lavoro quale strumento fondamentale di sviluppo della persona umana e, nell'ambito delle sue finalità e priorità istituzionali, si impegna a perseguire le migliori condizioni di lavoro per i propri soci, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello della qualità del lavoro e una gestione dei rapporti con e tra i soci lavoratori che sia rispettosa della loro dignità.
- riconosce l'importanza del lavoro conferito da ciascuno dei propri soci, a prescindere dalle mansioni concretamente svolte.
- incentiva la formazione professionale e la formazione politica dei propri soci lavoratori in relazione ai temi connessi agli scopi sociali della stessa.
- intende perseguire un'organizzazione del lavoro che renda più efficace la propria azione, che sia attenta a non sovraccaricare di lavoro i propri soci, individuando compiti competenze e ruoli, in modo da assicurare a ciascun socio lavoratore prospettive di crescita professionale ed umana e incentivando una fruizione regolare dei riposi contrattuali.
- riconosce come legittimo il diritto di ciascuno dei propri soci lavoratori a un compenso che assicuri una vita dignitosa a sé ed alla propria famiglia e intende operare attivamente per devolvere al soddisfacimento di tale diritto una sempre maggiore parte delle risorse ricavate dalla propria attività.
- è consapevole che la sua crescita è legata alla passione e al coinvolgimento dei soci lavoratori nei propri fini istituzionali e si impegna a favorire l'informazione e la partecipazione di ciascuno alle scelte fondamentali e ad assicurare spazi e momenti idonei affinché i soci lavoratori possano confrontarsi e contribuire all'organizzazione del lavoro e alla soluzione delle relative problematiche.

Art. 1 – Sfera di applicazione

- 1.1 Il presente regolamento interno ha lo scopo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e dagli artt. 2 e 4 del vigente Statuto, di disciplinare l'organizzazione del lavoro dei Soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa.
- 1.2 A tal fine per socio lavoratore si intende *"Il socio che stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali"*.

Reg. Impr. di Ravenna e
P. IVA 02214290393
REA 0181640
Albo Soc. Coop. A169234

Aderente ad

AGiCE2

Associazione Assemblea Generale Italiana
del Commercio Equo e Solidale

Socio del Consorzio

altromercato



Art. 2 – Rinvio a disposizioni statutarie e normative

- 2.1 Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme statutarie e le decisioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa, oltre quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di Cooperazione.
- 2.2 Ai soci con i quali è instaurato un rapporto di lavoro di tipo subordinato si applica, con le modalità previste dal presente regolamento, il CCNL del Commercio se assegnati all'area commerciale o il CCNL delle Cooperative Sociali se assegnati alle altre aree organizzative.
- 2.3 Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla contrattazione citata nel comma precedente

Art. 3 – Struttura aziendale

- 3.1 La struttura organizzativa aziendale si articola nelle aree:
 - a) Gestione e sviluppo
 - b) Commerciale
 - c) Educativa
 - d) Sociale.
- 3.2 All'area Gestione e sviluppo sono demandati i compiti:
 - a) di coordinamento generale
 - b) amministrativi e finanziari (contabilità generale, fatturazione, rapporti con le banche, tenuta della cassa, organizzazione e coordinamento del personale, segreteria generale)
 - c) di reperimento e raccolta conoscenze, dati, informazioni e verifiche sul mercato delle opportunità esistenti
 - d) di sviluppo dell'immagine della Cooperativa,
 - e) di promozione di nuovi servizi,
 - f) di promozione del volontariato e gestione del gruppo dei volontari,
 - g) di coordinamento e programmazione della formazione dei volontari.
 - h) di programmazione e realizzazione degli eventi info-promozionali
- 3.3 All'area Commerciale sono demandati i compiti di gestione commerciale e promozione esterna, di predisposizione dei piani di sviluppo commerciale, di gestione dei punti vendita e del magazzino.
- 3.4 All'area Educativa sono demandati i compiti di progettazione e realizzazione degli interventi info-educativi sia rivolti alle scuole che ai cittadini o a gruppi e di progettazione,.
- 3.5 All'area Sociale sono demandati i compiti di progettazione e realizzazione degli interventi di promozione del benessere e di inserimento sociale e lavorativo (mediazione di comunità e dei conflitti, cittadinanza attiva, animazione di strada...).



Art. 4 – Tipologia lavorativa e inquadramento del socio

- 4.1 La Cooperativa stipula contratti di lavoro subordinato solo ed esclusivamente con i propri soci. La prestazione lavorativa può essere effettuata a tempo pieno, a tempo parziale, e in particolari casi a tempo determinato. All'atto della stipula del rapporto di lavoro sarà comunicato al lavoratore per iscritto, quanto segue:
- la tipologia del rapporto di lavoro
 - il contratto collettivo applicato
 - la data di decorrenza dell'assunzione
 - il livello cui viene inquadrato
 - il trattamento economico
 - la durata dell'eventuale periodo di prova
 - l'orario di lavoro e l'eventuale sede di assegnazione
 - tutte le eventuali altre condizioni concordate
 - le eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza
- È facoltà del CdA sottoporre il lavoratore ad un periodo di prova della durata massima di 2 mesi.
- 4.2 Con la stipula di tale atto:
- il socio mette a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili nella cooperativa stessa.
 - La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.
- 4.3 Al momento della presa di servizio il CdA della cooperativa concorda e comunica per iscritto al socio lavoratore quale sono le sue mansioni e l'area o le aree di appartenenza.

Art. 5 – Inquadramento funzionale

- 5.1 La Cooperativa riconosce quattro livelli funzionali, distinti in base al grado di responsabilità ad essi corrispondenti. Le responsabilità di ciascun livello funzionale sono quelle indicate nell'articolo seguente. L'inquadramento dei soci lavoratori della Cooperativa nei quattro livelli funzionali ha finalità puramente organizzativa e non gerarchica. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che alcune mansioni direttive o di coordinamento consentano, a coloro cui sono affidate, l'esercizio di un potere gerarchico nei confronti di alcuni o di tutti gli altri soci lavoratori al fine di rendere più efficace l'azione della Cooperativa.

Art. 6 – Le funzioni

- 6.1 I livelli funzionali sono i seguenti:
- il livello del coordinatore generale;



In questo livello viene inquadrata la persona che con ampia autonomia coordina in via generale tutta l'attività della Cooperativa in stretta relazione col Consiglio di Amministrazione, al quale solo rende conto del proprio operato. Il Coordinatore in particolare è responsabile della gestione delle spese correnti, redige il budget preventivo generale, controlla i *budgets* di area e il rispetto degli stessi, coordina l'attività tra le diverse aree, impartisce le direttive e ne controlla il rispetto, gestisce le relazioni commerciali e quelle politiche esterne con le organizzazioni affini e non.

6.1.2. il livello dei responsabili di area;

In questo livello vengono inquadrati coloro che in autonomia coordinano un settore della attività della Cooperativa.

6.1.3. il livello dei responsabili di bottega/progetto;

In questo livello vengono inquadrati coloro che sono responsabili di una unità di vendita o di uno specifico progetto. Il responsabile di bottega risponde del buon andamento del punto vendita sotto il profilo commerciale, organizzativo e informativo. Il responsabile di progetto risponde del raggiungimento degli obiettivi specifici del progetto.

6.1.4. il livello degli addetti agli altri servizi;

In questo livello vengono inquadrati coloro che supportano l'attività dei responsabili di area o di bottega/progetto e che hanno responsabilità esecutive.

Art. 7 – Risoluzione del rapporto di lavoro

7.1 L'esclusione o la decadenza del socio-lavoratore dalla Cooperativa o il suo recesso spontaneo, comporta la risoluzione immediata ed automatica del rapporto di lavoro.

In ogni caso di interruzione volontaria del rapporto di lavoro da parte del socio-lavoratore egli dovrà dare preavviso secondo quanto previsto dal CCNL applicato.

Il socio lavoratore che non intendesse rispettare il preavviso, in tutto o in parte, è tenuto ex art. 2118 c.c. a corrispondere alla Cooperativa una indennità sostitutiva equivalente alla corrispondente retribuzione globale di fatto percepita al momento del recesso.

Il Consiglio di Amministrazione può sospendere o risolvere il rapporto di lavoro di un socio lavoratore (senza che ciò necessariamente incida sul rapporto sociale), oltre che per colpa del lavoratore anche per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 L. 604/66. In tal caso spetta al socio lavoratore un preavviso nella misura stabilita dal secondo comma o la corrispondente indennità sostitutiva.

Art. 8 – Forme di lavoro autonomo

8.1 La Cooperativa può valersi dell'opera dei propri soci prestata anche in forma autonoma, occasionale, continuativa o a progetto, quando la prestazione sia limitata nel tempo e/o sia legata a un progetto e/o a un programma di lavoro e/o a obiettivi specifici o, ancora, qualora il collaboratore si faccia carico del risultato -anche parziale - della prestazione.

Art. 9 – Il contratto di lavoro autonomo

9.1 All'atto della stipula del contratto al socio sarà comunicato per iscritto quanto segue:



- tipologia del rapporto di lavoro
- contenuto dell'incarico e nel caso di lavoro a progetto, l'indicazione del progetto o del programma di lavoro
- decorrenza ed eventuale termine dell'incarico
- il trattamento economico
- le eventuali forme di coordinamento con i responsabili della Cooperativa
- le eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza del collaboratore

Art. 10 – Il compenso per lavoro autonomo

10.1 Il compenso del collaboratore è stabilito *ad personam* sulla base dei criteri annualmente indicati dal CdA, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

Art. 11 – Rimborsi spese

11.1 I soci lavoratori, in caso di servizi o attività svolte al di fuori della sede di lavoro avranno diritto a chiedere il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate. L'uso da parte del socio lavoratore del proprio automezzo per motivi di servizio deve essere preventivamente autorizzato e l'eventuale rimborso chilometrico viene calcolato sulla base della tariffa stabilita annualmente dal CdA.

11.2 L'uso continuativo dell'auto può prevedere un accordo specifico tra socio e CdA.

Art. 12 – Stato di crisi aziendale

12.1 L'Assemblea può deliberare, in caso di necessità, un piano di crisi aziendale che, per salvaguardare i livelli occupazionali, stabilisca una o più tra le seguenti misure:

- a) il divieto di distribuire eventuali utili;
- b) l'obbligo per tutti i soci lavoratori di vincolare fino al 10% della propria retribuzione lorda mensile a prestito forzoso e infruttifero a favore della Cooperativa;
- c) una riduzione dell'orario di lavoro equilibrata ed equamente ripartita tra tutti i lavoratori.

Art. 13 – I Soci volontari

- 13.1 I soci che prestano opera volontaria in maniera strutturata e continuativa per concorrere alla realizzazione degli scopi sociali vengono iscritti nell'apposita sezione del libro soci.
- 13.2 Per le prestazioni volontarie il socio non può percepire alcun tipo di retribuzione.
- 13.3 Il socio volontario può chiedere il rimborso delle sole spese sostenute per lo svolgimento di attività per conto della Cooperativa. Alla richiesta di rimborso devono essere allegati i documenti comprovanti le spese sostenute. Un eventuale rimborso chilometrico per l'utilizzo del proprio automezzo viene calcolato sulla base della tariffa stabilita annualmente dal CdA.